

L'arbitrato con pluralità di parti

La legge 14 maggio 2005, n. 80 di delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione e di arbitrato all'art. 1, comma 3, lett. b) prevedeva, tra gli altri principi e criteri direttivi, miranti a «*riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato*» che il Governo approntasse «*una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantis[se] nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto*».

Come si evince chiaramente dal disposto della legge, ciò che veniva richiesto al legislatore delegato non era una semplice sistemazione dell'esistente □ ciò che sarebbe stato impossibile, nulla essendo mai stato previsto nel codice di rito vigente fino al 2006, in tema di arbitrato con pluralità di parti □ bensì la previsione, innovativa, oltre che generalizzata, di un sistema arbitrale in grado da un lato di governare le controversie instaurate tra più di due soli soggetti, dall'altro di gestire anche quelle liti inizialmente sorte tra due soli soggetti, ma aperte alla partecipazione di ulteriori parti in causa; un sistema, insomma, elastico, capace di consentire anche una volta iniziato l'arbitrato (e, dunque, nominato l'organo deputato a decidere la controversia) un allargamento della compagine soggettiva.

Il legislatore della riforma ha adempiuto alla delega introducendo □ per il tramite dell'art. 22, D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 □, nell'ordito del codice, tra le altre disposizioni, i nuovi artt. 816 *quater* e 816 *quinquies* c.p.c., affidando alla prima disposizione la regolamentazione di una situazione di pluralità di parti originaria della controversia devoluta in arbitri ed alla seconda la disciplina dei casi di pluralità di parti sopravvenuta.

Com'è noto mentre l'art. 816 *quater* recita: «Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la

convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina. Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime. Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile».

L'art. 816 *quinquies* dispone: «» L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario. Si applica l'articolo 111».

In altri termini, mentre l'articolo 816 *quater* c.p.c. detta la disciplina applicabile nei casi di litisconsorzio (iniziale) necessario e facoltativo, ponendosi in parallelo a quanto fissato per il procedimento di cognizione ordinaria innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato dagli artt. 102 e 103 c.p.c.; all'articolo 816 *quinquies* c.p.c., è affidata la regolamentazione di tutti i casi di *complicazioni soggettive* del processo arbitrale, ovvero di tutte le possibili ipotesi di ampliamento della compagine soggettiva del giudizio in un momento susseguente all'instaurazione del processo stesso innanzi all'arbitro o al collegio arbitrale; siano esse riferibili all'intervento volontario, alla chiamata in causa ovvero alla successione nel diritto controverso. Ipotesi queste che, pur trovando tutte una disciplina nella medesima disposizione, ci sembra, non abbiano in comune molto più che il dato estrinseco ed oggettivo della contemporanea presenza nel procedimento di un numero di parti superiore alle canoniche due a seguito di un ingresso di taluni soggetti in pendenza dell'arbitrato.

La novità è tanto più rilevante quanto più si presti attenzione a quello che era lo stato della legislazione prima dell'avvento della riforma in discorso.

Prima il codice di procedura civile del 1865 e poi quello in vigore dal 1942, nulla hanno mai previsto in relazione al problema dell'arbitrato multipartito, serbando in merito un silenzio che, con gli anni e con l'affacciarsi di nuove e moderne dinamiche sociali ed economiche, è sembrato vieppiù inadeguato a garantire l'efficacia dello strumento arbitrale rispetto a quelle che erano (e sono) le esigenze concrete degli operatori del diritto. Basti qui pensare, a mero titolo esemplificativo, alla crescente importanza acquistata sul proscenio dell'economia dalle compagini societarie quindi alla crescente importanza delle liti tra soci o tra amministratori e soci o tra sindaci e società per capire quanto forte fosse la necessità di adeguare il sistema dell'arbitrato interno alle occorrenze della moderna economia.

Il rapporto dell'arbitrato con i soggetti terzi (occorrerà verificare se □ in base alla nuova disciplina □ terzi rispetto al solo procedimento arbitrale o, più a monte, rispetto all'accordo compromissorio; e si vedrà che a seconda dell'istituto implicante la pluralità di parti la risposta a tale quesito può variare) è stato oggetto di una vera e propria progressione legislativa.

Si è partiti dal silenzio serbato dal legislatore del 1942 (e prima ancora da quello del 1865) di cui si è dato atto; passando per l'introduzione, con la legge 5 gennaio 1994, n. 25, attraverso la modifica degli artt. 827 e 831 del c.p.c., del rimedio dell'opposizione di terzo avverso il lodo rituale; continuando con la disciplina dell'arbitrato nelle controversie societarie *ex artt.* 34 e 35 del D. Lgs. 5/2003; fino ad arrivare all'odierna conformazione della disciplina dell'arbitrato.

Senza la pretesa di affrontare l'inesplicabile mistero o, come efficacemente è stato detto «*quell'inconcludente trappola*» □ che, per la verità, sempre più di sovente desta l'impressione di implicare scelte di fondo di carattere più latamente filosofico che giuridico □ della natura dell'arbitrato, si può intanto ricordare, a prescindere da quali siano le convinzioni di ognuno sul problema, quanto sostenuto dalla miglior dottrina che, con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, rilevando il tentativo del

legislatore di spostare l'istituto sempre più verso una sua marcata giurisdizionalizzazione aveva rilevato che *al di là delle differenze strutturali esistenti tra il processo ordinario e l'arbitrato, di per sé* connaturali ai due tipi di tutela dei diritti sostanziali disponibili ipotizzate dal nostro ordinamento, la macroscopica differenza normativa tra la disciplina dell'arbitrato e quella del processo ordinario era data proprio dalla totale, o quasi totale, assenza di norme atte a disciplinare il procedimento arbitrale plurisoggettivo.

Una trattazione compiuta del fenomeno della pluralità di parti nell'arbitrato, non può tuttavia limitarsi all'esame della disciplina specificamente dettata nel capo III del titolo VIII del libro IV del c.p.c., dovendosi, per forza di cose prendere l'abbrivio da quella che è lo stato della dottrina e della giurisprudenza in relazione al corrispondente fenomeno del processo di cognizione con pluralità di parti, ciò non solo e non tanto per gli espliciti riferimenti contenuti nell'art. 816 *quinquies* c.p.c., alle norme del libro I del c.p.c., ma perché è un'affermazione scontata quella per cui, al netto delle differenze strutturali tra arbitrato e processo statale, gli istituti di fondo dei due tipi di processo non possono che essere i medesimi così come identici saranno i principi generali e le istanze ispiratrici delle materie.

Pertanto dopo un primo capitolo di carattere generale che dà conto dei risultati cui è giunta l'elaborazione scientifica in tema di pluralità di parti nel processo innanzi al giudice statale, l'analisi verrà spostata sulla disciplina specifica del litisconsorzio nell'arbitrato e si approfondiranno i due nuovi artt. 816 *quater* e *quinquies* del codice di procedura civile.

Si tratterà quindi nel secondo capitolo dei problemi connessi alla partecipazione originaria di più parti al procedimento arbitrale (e quindi in special modo i problemi della nomina del collegio allorquando le parti siano più di due) e delle soluzioni adottate dal legislatore italiano, valutandone la congruità e la utilità in relazione al sistema di diritto processuale civile vigente e allo sviluppo della dottrina e della giurisprudenza.

Nel terzo capitolo, infine, verranno presi in esame tutti i casi di pluralità di parti “sopravvenuta” nel processo, così come regolati nell’art. 816 *quinquies*, c.p.c., e l’analisi oltre ad affrontare i singoli meccanismi di ingresso dei terzi nell’arbitrato già pendente (intervento volontario (principale o adesivo), chiamata in causa (di parte o per ordine del giudice), successione nel diritto controverso, verterà anche sui problemi di teoria generale dell’arbitrato che hanno un più diretto contatto con la materia.